

LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1991, N. 6

**Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23, concernente
"Soppressione dell'istituzione pubblica denominata villaggio
Italo-Svizzero della Croce Rossa in Valfloriana"¹**

Art. 1 (Assegnazione degli alloggi del Villaggio)

1. *(omissis)*²

Art. 2 (Proroga di termini)

1. I termini previsti dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono prorogati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 3 (Spazi comuni e manufatti di urbanizzazione)

1. *(omissis)*³

2. *(omissis)*⁴

¹ In B.U. 5 marzo 1991, n. 10.

² Sostituisce l'art. 4 della l.r. 17 ottobre 1988, n. 23.

³ Sostituisce il comma 1 dell'art. 7 della l.r. 17 ottobre 1988, n. 23.

⁴ Modifica il comma 3 dell'art. 7 della l.r. 17 ottobre 1988, n. 23.

Art. 4 (Alloggi non assegnati in proprietà agli occupanti)

1. *(omissis)*⁵

Art. 5 (Denominazione del villaggio)

1. *(omissis)*⁶

Art. 6 (Destinazione dei proventi della liquidazione)

1. *(omissis)*⁷

⁵ Sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 7 della l.r. 17 ottobre 1988, n. 23.

⁶ Abroga il comma 7 dell'art. 7 della l.r. 17 ottobre 1988, n. 23.

⁷ Sostituisce il comma 2 dell'art. 8 della l.r. 17 ottobre 1988, n. 23.